



COMUNE DI PRESICCE

"CITTA' DEGLI IPOGEI"

PROVINCIA DI LECCE

Prot. _____

Data _____

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE sessione straordinaria urgente prima convocazione

Atto n. 18	Oggetto: Imposta unica Comunale (I.U.C.) Approvazione e conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016.
Del 28/04/2016	

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno VENTOTTO , del mese di APRILE , alle ore 18.30 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale.

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE PARERE FAVOREVOLE

DATA 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARZO VINCENZO

REGOLARITA' TECNICA

PARERE PARERE FAVOREVOLE

DATA 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARZO VINCENZO

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

S. RICCARDO MONSELLATO
ANTONIO RAONE
MARISA STIVALA
ANASTASIA COSI
PAOLA PONZO
MAURIZIO MICHELE FRIVOLI
ALFREDO ANDREA PALESE
GIANLUIGI DEL SOLE
GINETTA TONTI
DE GIORGI MARTINO
TAMBORRINI ANACLETO
SBARRO ALBERTO
ANDREA ORLANDO

Pres.
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Presenti n.	12	Assenti n.	1
-------------	-----------	------------	----------

Partecipa il Segretario Comunale: DOTT. ROBERTO ORLANDO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott. PAOLA PONZO
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

seduta pubblica

assume la presidenza

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione e conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

VISTI:

- gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale;

- il Decreto Legge n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
- l'art.1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013);
- l'art. 9 – bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, che ha integrato il summenzionato art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii., prevedendo *che “... A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ...”*
- l'art. 1, comma 679 della legge 190/2014, che modifica il 1, comma 677, della legge 27/12/ 2013, n.147;

RICHIAMATA, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- ▣ la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché

applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il DM 07/03/2016 che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2016;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in data 30/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'aliquote, per l'anno 2016, dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
ALIQUOTA ORDINARIA	10 per mille

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTE la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del competente centro di responsabilità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

CON VOTI...

DELIBERA

1. **APPROVARE**, per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, come di seguito stabilite:

Fattispecie	Aliquote e detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Aliquota ordinaria	10 per mille
--------------------	--------------

2. **DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all' articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;
3. **PRECISARE CHE** le tariffe sopra stabilite sono quelle già in vigore nell'anno 2015, per cui assicurano il rispetto del vincolo dell' impossibilità per gli enti locali di aumenti tariffari così come disposto dall' articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;
4. **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell' economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
5. **DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell' Ente;
6. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
7. **PROPORRE** l' immediata eseguibilità.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'antescritta proposta di deliberazione;

VISTO l' allegato resoconto stenotipografico (allegato A)

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

VISTI i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli nr.8 (Maggioranza), contrari //, astenuti nr.4 (De Giorgi Martino– Orlando Andrea –Tamborrini Anacleto e Sbarro Alberto), su nr. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000, con votazione separata resa nelle forme di legge che ha

avuto il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti nr. 12;

Voti favorevoli nr. 8 (Maggioranza);

Voti contrari //;

Astenuti nr. 4 (De giorgi, Tamborrini, Sbarro e Orlando).

COMUNE DI PRESICCE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 APRILE 2016

PUNTO 6 O.D.G.

Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione e conferma aliquote detrazioni IMU per l'anno 2016

PRESIDENTE – Prego, assessore.

ASSESSORE COSI – Per quanto riguarda l'Imu non è cambiato niente, è rimasta invariata. Abbiamo, per l'abitazione principale e relative pertinenze solo categoria A1, A8 e A9 il 4 per mille. La detrazione rimane di 200 euro e l'aliquota ordinaria del 10 per mille. È uscita la nota, quella del Mef, datata 24 marzo 2016, che ci spiega che sia l'Imu e la Tasi sono invariate, rimangono tali, quindi non può essere aumentata ma solo diminuita, ma non è il nostro caso.

SEGRETARIO – Si poteva aumentare...

ASSESSORE COSI – Ma congelare, esatto.

CONSIGLIERE TAMBORRINI – Ringraziamo la finanziaria 2015, allora.

PRESIDENTE – Passiamo alla votazione o avete qualcosa da aggiungere?
Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI - 8
ASTENUTI – 4

PRESIDENTE – Per l'immediata eseguibilità?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 8
ASTENUTI – 4

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. PAOLA PONZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

Presicce, li

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

F.to Maria Tonina COLETTA

IL MESSO COMUNALE

F.to: Salvatore BRIGANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ E' stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al CO.RE.CO. per il controllo;
- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3°, T.U. n. 267/2000)
- ☐ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.
- ☐ Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità (art. 134 comma 1° T.U. 267/2000 provv. N. _____ del _____ prot. _____ sez. _____)

Presicce li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Presicce li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO